

Codice A1604B

D.D. 10 agosto 2022, n. 433

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti - denominate Casto 1, Casto 2, Stramba 4, Stramba 5, Stramba 6 e Stramba 7 - e di un pozzo-sorgente ubicato sul fianco del torrente Nelva in prossimità del fondovalle, captazioni potabili ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore (CUAPTI)



ATTO DD 433/A1604B/2022

DEL 10/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti - denominate Casto 1, Casto 2, Stramba 4, Stramba 5, Stramba 6 e Stramba 7 - e di un pozzo-sorgente ubicato sul fianco del torrente Nelva in prossimità del fondovalle, captazioni potabili ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore (CUAPTI).

Il *Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore* (di seguito *CUAPTI*), d'intesa con il Comune di Tavigliano (BI) - nel cui territorio sono ubicate le sette opere di presa che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso - con nota in data 22/7/2022 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle sei sorgenti denominate *Casto 1*, *Casto 2*, *Stramba 4*, *Stramba 5*, *Stramba 6*, *Stramba 7* e del pozzo-sorgente ubicato sul fianco del torrente Nelva in prossimità del fondovalle, di cui si riporta, nel seguito, l'ubicazione catastale e la quota altimetrica:

- *Casto 1* - particella catastale n. 458 del foglio di mappa n. 6 - quota 1.025 metri s.l.m.;
- *Casto 2* - particella catastale n. 458 del foglio di mappa n. 6 - quota 1.005 metri s.l.m.;
- *Stramba 4* - particella catastale n. 324 del foglio di mappa n. 6 - quota 780 metri s.l.m.;
- *Stramba 5* - particella catastale n. 27 del foglio di mappa n. 12 - quota 760 metri s.l.m.;
- *Stramba 6* - particella catastale n. 144 del foglio di mappa n. 12 - quota 750 metri s.l.m.;
- *Stramba 7* - particella catastale n. 321 del foglio di mappa n. 6 - quota 820 metri s.l.m.;
- *pozzo-sorgente* - particella catastale n. 273 del foglio di mappa n. 11 - quota 715 metri s.l.m.; questa particolare opera di presa è stata realizzata tramite trivellazione, ma l'utilizzo avviene per deflusso naturale continuo, senza un impianto di sollevamento.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si

tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali privati.

In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 - che risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che, in assenza di uno specifico provvedimento regionale, prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa - la Provincia di Biella ha rilasciato l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalle sette captazioni in favore del CUAPTI con la determinazione n. 1475 dell'8/4/2003.

Le sette captazioni in esame sono dislocate in un'area di media montagna che si estende lungo le pendici meridionali del monte Casto e, sulla base della loro posizione e dell'interconnessione delle relative aree di salvaguardia, possono essere suddivise nei seguenti gruppi:

- sorgenti *Casto 1* e *Casto 2*, ubicate alla testata del bacino del torrente Nelva;
- sorgenti *Stramba 4* e *Stramba 7*, situate sui versanti in destra idrografica del torrente Nelva, incisi da impluvi minori;
- sorgenti *Stramba 5*, *Stramba 6* e *pozzo-sorgente*, collocati sul versante in sinistra idrografica del torrente Nelva, in prossimità del fondovalle; il *pozzo-sorgente* è costituito da un manufatto profondo 10,5 metri dotato di filtri tra -6 e -10 metri, assimilabile, dal punto di vista idrogeologico, ad un'emergenza sorgiva in quanto privo di un impianto di sollevamento e caratterizzato da un deflusso naturale continuo.

Le sorgenti alimentano, mediante distinte condotte, il serbatoio S1 collocato in località Bose; la captazione *pozzo-sorgente*, invece, recapita le acque al serbatoio S2, posto a una quota inferiore, dove è collocato anche l'impianto di trattamento delle acque (deatterizzazione a raggi UV), dal quale ha origine la rete di distribuzione all'utenza. Il manufatto S2 ospita anche un impianto di pompaggio verso il serbatoio S1, attivabile in caso di necessità.

L'opera di presa della sorgente *Casto 1* è situata in corrispondenza del fondo di un ampio vallone dove, pochi metri a valle, ha inizio il modesto canale di deflusso che costituisce il primo tratto del torrente Nelva; l'interno del manufatto è costituito da un unico vano suddiviso in due parti, la vasca di calma e di carico.

La captazione *Casto 2* è ubicata poco a valle della precedente, sul versante che sovrasta di qualche metro il letto del torrente Nelva; anche questo manufatto presenta un unico vano interno, con vasca di calma e di carico. Dalle sorgenti *Casto* parte una condotta che si sviluppa verso valle, si unisce a quella proveniente dalle sorgenti *Stramba 4 e 7* e giunge al serbatoio S1.

La sorgente *Stramba 4* è collocata in ambito boschivo sul fianco sinistro di un ampio impluvio; l'opera di presa consiste in una breve galleria lunga circa 4 metri, con fondo in roccia, separata da una piccola vasca di carico.

La sorgente *Stramba 7* è posta sul pendio poco a monte di un edificio in passato rurale e attualmente ad uso residenziale stagionale; verso valle si hanno superficie prative, mentre a monte si estende un ambito interamente boschivo. La captazione consiste in un manufatto in calcestruzzo di dimensioni interne di circa 1 per 1,5 metri, il cui fondo è interamente occupato dalle vasche di raccolta, di calma e di carico della condotta.

Le acque delle due prese si riuniscono poco a valle della sorgente *Stramba 4* e da qui la condotta giunge a un pozzetto al quale arrivano anche le acque delle sorgenti *Casto*.

Le sorgenti *Stramba 5*, *Stramba 6* e il *pozzo-sorgente* sono situati in prossimità del fondovalle del torrente Nelva, in un ambito di transizione tra il rilievo più accentuato che culmina a Nord con il monte Casto e i pianalti nettamente incisi dal reticolato idrografico che si estendono verso Sud-Ovest, sui quali sono posti l'abitato di Tavigliano e le sue frazioni. Le due sorgenti emergono sul versante sinistro e alimentano una condotta che giunge al serbatoio S1, sulla destra del torrente e prossimo alla strada di accesso alla zona; anche il *pozzo-sorgente* è adiacente alla sede stradale, seppur in posizione altimetricamente più bassa rispetto al serbatoio S1 e alimenta il serbatoio S2,

situato un centinaio di metri a valle.

L'opera di captazione della sorgente *Stramba 5* è situata lungo un pendio regolare a media acclività sulla sponda sinistra del torrente Nelva ed è costituita da due distinti manufatti, posti a una decina di metri di distanza tra loro: a monte, un manufatto a pozzo di circa 2 metri di profondità; a valle, la vasca di raccolta da dove ha origine la condotta. L'emergenza della sorgente *Stramba 6* avviene in un contesto di pendio ripido che sovrasta l'incisione del torrente Nelva e l'opera di presa è contraddistinta da un manufatto di modeste dimensioni costituito da un unico ristretto vano a pozzo di circa 3 metri di profondità che giunge al substrato roccioso. Il *pozzo-sorgente*, trivellato nel 1989, è formato da un manufatto profondo 10,5 metri dotato di filtri tra -6 e -10 metri; il livello statico è stabilizzato a -3 metri, mentre una prova di pozzo con portata di 32 l/min ha fornito un livello dinamico di -7,5 metri. Successivamente è stata predisposta una condotta con scarico a gravità verso valle a quota inferiore del fondo-pozzo e venne estratta la pompa utilizzata per lo spurgo e la prova di portata. Da tale momento dalla captazione si ha un deflusso spontaneo delle acque con portate costanti di circa 20 litri/min che alimentano il serbatoio S2; la captazione presenta, pertanto, le caratteristiche di un'emergenza sorgiva che sgorga da un manufatto profondo e per tale motivo nella definizione dell'area di salvaguardia è stata assimilata ad una sorgente.

Dal punto di vista geologico e tettonico il Comune di Tavigliano è attraversato dalla Linea Insubrica, importante lineamento tettonico ad andamento Sud/Ovest-Nord/Est e, poco a Sud del territorio comunale, dalla Linea della Cremosina, ad andamento Est-Ovest. Il substrato lapideo affiorante nel settore in esame è costituito da granuliti basiche (dioriti, gabbri) ascrivibili alla Zona dioritico-kinzigitica dell'Ivrea-Verbanò; tale litologia, dal punto di vista morfologico, determina versanti con marcata acclività e la roccia è celata da una coltre eluvio-detritica di limitato spessore, dell'ordine di 0,5-1 metro.

La circolazione idrica è legata alle condizioni litologiche e tettoniche sopra descritte e pertanto si esplica nelle fasce cataclastiche e di fratturazione del substrato, connesse alle dislocazioni tettoniche. Questo modello idrogeologico e l'alimentazione del sistema acquifero da parte di un lineamento strutturale con associate fasce di fratturazione del substrato è più evidente in corrispondenza delle sorgenti *Stramba 5*, *Stramba 6* e del *pozzo-sorgente*, situati in corrispondenza di un tratto di fondovalle particolarmente inciso e caratterizzato da roccia diffusamente fratturata.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che nessuna sorgente è dotata di strumenti di misura in continuo della portata alla fonte; le misure di portata disponibili sono in numero ridotto e forniscono valori variabili, compresi tra 1 l/min e 42 l/min. La sorgente *Stramba 5* garantisce portate nettamente maggiori rispetto alle altre, comprese tra 30 e 42 l/min; il *pozzo-sorgente* fornisce, invece, un deflusso estremamente costante, che oscilla tra 20 e 22 l/min, documentato nell'arco di oltre trent'anni.

Non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseche degli acquiferi captati; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione delle zone di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dalle sorgenti, con apertura laterale di 45°: nel caso specifico, data la vicinanza di alcune opere di presa, le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono talora accorpate.

Per quanto riguarda invece la captazione *pozzo-sorgente*, il regime estremamente costante delle portate nell'arco di oltre trent'anni, con deflusso continuo di 20-22 l/min, consente di inserire l'emergenza nella classe di vulnerabilità intrinseca bassa (Classe D).

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

sorgenti *Casto 1-2*:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; tuttavia, la presenza di un tracciato pedonale a Ovest della sorgente *Casto 1* e l'alveo del torrente Nelva prossimo alla sorgente *Casto 2* condizionano la conformazione delle zone di tutela assoluta, che sono state limitate in corrispondenza di tali elementi fisici; l'insieme delle zone di tutela assoluta delle due sorgenti interessa una superficie complessiva di 3.710 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto alle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione, per una superficie complessiva di 46.600 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 45.500 metri quadrati.

Tali aree rientrano all'interno della zona di rispetto allargata delle sorgenti che alimentano l'acquedotto del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, approvate con la determinazione DD 71/A1604B/2022 del 10/3/2022. Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il bacino di alimentazione delle due sorgenti interessa un territorio prevalentemente boscato, privo di centri di pericolo.

sorgenti *Stramba 4 e Stramba 7*:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; tuttavia, la presenza di un tracciato pedonale a monte della sorgente *Stramba 7* condiziona la conformazione di questa zona, che è stata limitata in corrispondenza di tale elemento fisico; l'insieme delle zone di tutela assoluta delle due sorgenti interessa una superficie complessiva di 4.750 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alle zone di tutela assolute, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione, per una superficie complessiva di 50.550 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 15.540 metri quadrati.

Tali aree coincidono in parte con le zone di rispetto della sorgente *Ronco* che alimenta l'acquedotto del *Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore*, approvate con la determinazione DD 426/A1604B/2022 del 5/8/2022 e con quelle della sorgente *Liatti* che alimenta l'acquedotto del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, approvate con la determinazione DD 71/A1604B/2022 del 10/3/2022. Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il bacino di alimentazione delle due sorgenti interessa un territorio prevalentemente boscato. Nella zona di rispetto ristretta è presente un edificio attualmente utilizzato a uso residenziale, collocato a monte della sorgente *Stramba 4* e a valle della sorgente *Stramba 7*, per il quale è necessario garantire la messa in sicurezza del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui domestici.

sorgenti *Stramba 5, Stramba 6 e pozzo-sorgente*:

- zona di tutela assoluta sorgente *Stramba 5*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la conformazione di tale zona risulta tuttavia condizionata, lateralmente, dalla presenza di una sede stradale;
- zona di tutela assoluta sorgente *Stramba 6*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la conformazione di tale zona risulta tuttavia condizionata, a valle, dalla presenza dell'alveo del torrente Nelva;
- zona di tutela assoluta *pozzo-sorgente*, di forma quadrata con lati di 10 metri, in parte limitata,

lateralmente, dalla presenza di una sede stradale;
l'insieme delle zone di tutela assoluta delle tre captazioni interessa una superficie complessiva di 5.700 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta sorgenti *Stramba 5* e *Stramba 6*, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alle zone di tutela assolute, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione; nella delimitazione di tale zona si è tenuto conto del limite del bacino idrogeologico e della condizione del fondovalle del torrente Nelva, che si sviluppa a quote inferiori rispetto a quelle delle due emergenze;
- zona di rispetto ristretta *pozzo-sorgente*, di forma poligonale, un'apertura laterale di 30° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal manufatto di presa;
- l'insieme delle zone di rispetto ristrette delle tre captazioni, continue e parzialmente sovrapposte, interessa una superficie complessiva di 76.800 metri quadrati
- zona di rispetto allargata, interessa esclusivamente le sorgenti *Stramba 5* e *6*, unica per entrambe, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 62.830 metri quadrati.

Tali aree coincidono in parte con le zone di rispetto della sorgente *Gibello* che alimenta l'acquedotto del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, approvate con la determinazione DD 71/A1604B/2022 del 10/3/2022. Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il bacino di alimentazione delle tre captazioni interessa un territorio prevalentemente boscato. All'interno delle zone di rispetto ricadono alcuni fabbricati abbandonati o ridotti a rudere e alcuni edifici isolati adibiti in passato a uso agricolo e oggi trasformati a uso residenziale permanente e/o temporaneo, per i quali è necessario garantire la messa in sicurezza dei sistemi di trattamento e di smaltimento dei reflui domestici.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*CUAPTI – Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore (Biella) - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO - elaborato 5 - AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CUAPTI - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia delle captazioni in esame si sovrappongono, in parte, con quelle delle sorgenti presenti poco a monte, gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, a servizio dell'acquedotto del Comune di Andorno Micca (BI) e approvate con la determinazione n. 268 del 29/4/2019, con quelle utilizzate dal *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, approvate con la determinazione DD 71/A1604B/2022 del 10/3/2022 e con quelle che alimentano l'acquedotto del *Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore*, approvate con la determinazione DD 426/A1604B/2022 del 5/8/2022, agli atti presso l'archivio del Settore A1604B *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Tavigliano (BI), che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/9/2021.

Le porzioni di territorio che rientrano nelle aree di salvaguardia ricadono in un ambito di media montagna e la destinazione urbanistica di tali zone è esclusivamente "*Aree boscate E3 (Boschi cedui e fustaie)*", nelle quali non vengono usati fertilizzanti e di prodotti fitosanitari e, pertanto, non è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6,

commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10/11/2021, ha ritenuto che le proposte di definizione presentate siano state individuate correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, nonostante il contesto - nell'immediato intorno delle sorgenti - risulti essere prevalentemente costituito da boschi, quasi privo di antropizzazione, ha identificato all'interno delle aree sottoposte a salvaguardia alcune situazioni di criticità che è necessario mettere in sicurezza mediante l'adozione di idonee misure.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato che non sussistono elementi ostativi all'approvazione della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti *Casto*, che non presentano centri di pericolo all'interno della stessa. Per quanto attiene invece le sorgenti *Stramba 4-5-6* e il *pozzo-sorgente*, tenuto conto della presenza di centri di pericolo all'interno delle aree di salvaguardia, è necessario mettere in sicurezza i sistemi di trattamento e smaltimento dei reflui connessi agli edifici presenti. Nel proprio contributo, ha poi ribadito che, nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti nelle zone di rispetto ristrette delle sorgenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui.

L'ASL di Biella - *Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia* - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi cinque anni, con nota in data 10/2/2022, ha espresso parere favorevole alle proposte di definizione presentate per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari.

Con la medesima nota, la stessa Azienda, ha inoltre ricordato al gestore delle captazioni l'obbligo di effettuare - per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano - analisi in autocontrollo con la frequenza concordata con l'ASL e che i risultati di tali controlli devono essere conservati, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., per un periodo di almeno cinque anni per la consultazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31, in data 4/8/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri

tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle zone di rispetto delle sorgenti *Stramba 4-5-6* e del *pozzo-sorgente* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti dall'esercizio dei medesimi e/o da eventuali perdite; in particolare, nell'eventualità che vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto delle sorgenti *Stramba 4-5-6* e del *pozzo-sorgente* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 1475 dell'8/4/2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il *CUAPTI* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le sette captazioni in gestione, ubicate nel Comune di Tavigliano;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Tavigliano (BI) n. 39 del 30/9/2021, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 10/11/2021;

vista la nota dell'ASL di Biella - *Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia*, in data 10/2/2022 - prot. n. 4371/22;

vista la nota del *CUAPTI*, in data 22/7/2022, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008.

determina

- a. Le aree di salvaguardia delle sei sorgenti - denominate *Casto 1, Casto 2, Stramba 4, Stramba 5, Stramba 6* e *Stramba 7* - e del pozzo-sorgente ubicato sul fianco del torrente Nelva in prossimità del fondovalle, captazioni potabili ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore (CUAPTI)*, sono definite come risulta nella planimetria "*CUAPTI – Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore (Biella) - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO - elaborato 5 - AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CUAPTI - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della

vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c. Il gestore delle captazioni - *CUAPTI* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *CUAPTI* - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - al Dipartimento dell'ASL competente;
 - al Dipartimento dell'ARPA competente.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Tavigliano, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di tenuta dei sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle zone di rispetto delle sorgenti *Stramba 4-5-6* e del *pozzo-sorgente* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti dall'esercizio dei medesimi e/o da eventuali perdite; in particolare, nell'eventualità vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto delle sorgenti *Stramba 4-5-6* e del *pozzo-sorgente* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità

secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

CUAPTI
Consorzio Utenti Acqua Potabile
Tavigliano Inferiore (Biella)

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI
ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO

elaborato 5
AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CUAPTI
 Scala 1:2.000



Stefano Maffeo - geologo

2020/2021

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO
 Salita di Riva 3 - 13900 Biella - tel 01521931 - maffeo.geologo@gmail.com

AS126

- ACQUEDOTTO CUAPTI
 - Sorgente
 - Serbatoio
 - Impianto trattamento acque (UV)
- ALTRI ACQUEDOTTI
 - Sorgenti acquedotto CAPT
 - Sorgenti acquedotto CAUSSO
 - Sorgenti CORDAR acquedotto Andorno Micca e relative Aree di salvaguardia vigenti di cui alla "Determinazione Direzione Ambiente (Settore Tutela delle Acque) della Regione Piemonte n. 268 del 29-4-2019"

- AREE DI SALVAGUARDIA PROPOSTE
- SORGENTI CASTO 1 E 2**
 - ZTA** = Zona di Tutela Assoluta (3.710 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6
 - ZRR** = Zona di Rispetto Restretta (46.600 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6
 - ZRA** = Zona di Rispetto Allargata (45.500 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6
- SORGENTI STRAMBA 4 E 7**
 - ZTA** = Zona di Tutela Assoluta (4.750 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6
 - ZRR** = Zona di Rispetto Restretta (50.560 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6
 - ZRA** = Zona di Rispetto Allargata (15.540 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6

- STRAMBA 5 e 6 - POZZO**
 - ZTA** = Zona di Tutela Assoluta (5.700 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 11
 - Particella 273p
 - Foglio 12
 - Particelle 8p-25p-26p-27p-28p-30-31p-32p-33p-50p-144p
 - ZRR** = Zona di Rispetto Restretta (76.800 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6
 - Particelle 327p-335p-336p-338p
 - Foglio 11
 - Particelle 43p-44p-45p-46p-66p-67-70-71-90p-221-223p-263p-267-273p-275p
 - Foglio 12
 - Particelle 5p-6-7-8p-9-10-11-12-13-14p-17p-19p-23p-25p-26p-27p-28p-29-31p-32p-33p-34-35-36-37-38-39-40-41p-45p-46-47-48-49p-50p-52p-55p-59-60p-61p-83p-142-143-144p-145-149p-154-165
 - ZRA** = Zona di Rispetto Allargata (62.830 mq)
Comune di Tavigliano
Foglio 6
 - Particelle 336p-339p-376p-388p-389p-392p-436-479p
 - Foglio 12
 - Particelle 14p-15-16-17p-18-19p-20-21-22-41p-42-43-44-45p-61p-155
 - Foglio 13
 - Particelle 1p-3p-4-5-7p-8p-12p-15-16p-17p-93-98-100-101

- CENTRI DI PERICOLO** (Punto 6 Allegato A del Regolamento Regionale 11.12.2006 N. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"):
 - 1 ATTIVITA' AGRICOLE
 - A Azienda con allevamento zootecnico
 - A2 Stabulazione aree esterne (pascolo libero mesi estivi)
 - 2 OPERE IGIENICO-SANITARIE E SCARICHI ACQUE REFLUE
 - A-C Fosse biologiche e ininter - Subirrigazione
 - Edifici ad uso residenziale permanente
 - Edifici ad uso residenziale temporaneo
 - Edifici ad uso agricolo
 - 4 INFRASTRUTTURE
 - E Viabilità
 - Strada bitumata
 - Pista sterrata
- Edifici non utilizzati
- Edifici allo stato di rudere

